

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 228 / 2021

DEL 18/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FREGIO ALLA VIA OLONA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, nell'ambito di implementazione dei servizi urbanizzativi di diversi siti sul territorio comunale, ha previsto nel bilancio corrente le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un nuovo parcheggio previsto su area di proprietà comunale individuata al C.T. ai mappali 6493 e 10447, fg. 9, Sez. Induno Olona, in fregio alla via Olona;

RILEVATO che il Settore Tecnico comunale, con gli attuali carichi di lavoro, non è in grado di predisporre il progetto esecutivo/definitivo e che risulta pertanto necessario un supporto professionale specializzato per il servizio di cui si tratta;

RILEVATA quindi la necessità di procedere all'individuazione del professionista specializzato per la redazione del progetto di realizzazione del nuovo parcheggio;

CONSIDERATO che l'importo stimato dell'affidamento del servizio di architettura e ingegneria è inferiore a Euro 40.000,00;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2, lettera a) quanto segue:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante "Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

VISTO l'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce al comma 1:

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché della direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: omissis...

d) dai soggetti di cui all'art. 46.

VISTO l'art. 31, comma 8, del D.L. gs 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs 19.04.2017, n. 56) che stabilisce quanto segue:

“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). L'affidamento non può avvalersi del subappalto. Fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;

VISTO l'art. 32, comma 2) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che si è provveduto a contattare l'Arch. Riccardo Campiglio, con studio tecnico a Varese in via Bernardino Luini 2 per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di parcheggio sull'area di proprietà comunale individuata ai mappali 6493 e 10447 sita in via Olona;

VISTO il Disciplinare d'Incarico depositato al protocollo generale del Comune in data 10 agosto 2021, atti generali 9864, a firma Arch. Riccardo Campiglio di Varese che, per la prestazione professionale di ingegneria ed architettura relativa alla redazione del progetto di cui si tratta, ha formulato una spesa pari a € 6.800,00, oltre al contributo cassa previdenziale e I.V.A. nella misura vigente al momento della emissione della fattura;

ACQUISITO il curriculum professionale dell'Arch. Riccardo Campiglio di Varese;

DATO ATTO CHE per il servizio in esame è stato acquisito il codice CIG n. Z2532C4DBE;

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto, pari a € 8.627,84 (€ 6.800,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%) troverà collocazione all'interno del QTE del progetto e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione corrente al cap. 20210051100, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s. i. e m.

VISTA la Legge 120/2020;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva all'Arch. Riccardo Campiglio, con studio tecnico a Varese in via Bernardino Luini 2 per la realizzazione di un parcheggio pubblico da realizzarsi su area di proprietà comunale sita in fregio alla Via Olona e individuata ai mappali n. 6493 e 10447 del Fg. logico 9 Sez. di Induno Olona;

di approvare il Disciplinare d'Incarico depositato al protocollo generale del Comune in data 10 agosto 2021, atti 9864;

di dare atto che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;

di impegnare a favore dell'Arch. Riccardo Campiglio, con studio tecnico a Varese in via Bernardino Luini 2, la somma di € 8.627,84 (€ 6.800,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%) per l'incarico di cui all'oggetto;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (Z2532C4DBE);

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 18/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)